

LA PREMESSA

Legge di
Stabilità
per il 2015
(L.
190/2014)

Art. 1, C.430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, **le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015** dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze... **con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del testo unico** di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1, C.537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, **limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico** di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni** dalla data del loro perfezionamento.

D. Lgs. 267/2000, art. 204

C 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

.....
c) **la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi;**

D.L. 112/2008, art. 62

C. 2. Alle regioni.. e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico ... e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, **la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni.**

L'OPERAZIONE PROPOSTA ALLE PROVINCE (Circolare 1282 del 15/4/2015)

Requisiti dei prestiti rinegoziabili

- con ammortamento interamente a proprio carico e identità tra soggetto beneficiario e soggetto pagatore
- Non concessi in base a leggi speciali
- importo debito residuo di almeno 10.000,00 euro su ogni singola posizione.
- Nessun vincolo sulla tipologia di prestito (ordinari a tasso fisso, variabile, prestito flessibile) e possibilità di rinegoziare anche i mutui già rinegoziati (escluso quelli indicizzati all'inflazione italiana, operazione proposta nel 2005)

Perfezionamento dell'operazione

- tramite applicativo web all'interno del Portale dei Finanziamenti utilizzando le credenziali già in uso per l'Accesso alle Aree Utenti.
- 2 periodi di adesione nel primo e nel secondo semestre: il periodo di adesione va dall'8 al 22 maggio per le adesioni del primo semestre ed indicativamente dal 12 al 26 ottobre per il secondo semestre.
- Il termine per far pervenire la documentazione richiesta a CDP (proposta contrattuale irrevocabile con elenco prestiti rinegoziati, delegazione di pagamento, determina a contrattare, ecc.) è fissato al 27 maggio per il primo semestre, mentre non è ancora stabilito per il secondo semestre

L'operazione prevede

- debito residuo da rinegoziare riferito al 1° gennaio 2015.
- rata "ristrutturata" da corrispondere a decorrere dal 30/6/2016
- pagamento di un'unica quota interessi nell'anno in corso al 31/12/2015 o 1/2/2016;
- scadenza dei prestiti rinegoziati a scelta tra 30/06-2025-2030-2035-2040 – 31/12/2044 (+ 6 mesi per la rinegoziazione nel secondo semestre)
- equivalenza finanziaria tra finanziamento pre e post rinegoziazione in base alle condizioni CDP al momento dell'adesione

L'OPERAZIONE PROPOSTA AI COMUNI (Circolare 1283 del 28/4/2015)

Requisiti dei prestiti rinegoziabili

- con ammortamento interamente a proprio carico e identità tra soggetto beneficiario e soggetto pagatore
- Non concessi in base a leggi speciali
- importo debito residuo di almeno 10.000,00 euro su ogni singola posizione.
- Nessun vincolo sulla tipologia di prestito (ordinari a tasso fisso, variabile, prestito flessibile) ma i finanziamenti dovevano essere stati oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (escluso quelli indicizzati all'inflazione italiana, operazione proposta nel 2005) oppure doveva essere stata presentata richiesta di rinegoziazione nel 2014, pervenuta oltre il termine.
- scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2019.

Perfezionamento dell'operazione

- tramite applicativo web all'interno del Portale dei Finanziamenti utilizzando le credenziali già in uso per l'Accesso alle Aree Utenti.
- 1 periodo di adesione dall'8 al 22 maggio
- Il termine per far pervenire la documentazione richiesta a CDP (proposta contrattuale irrevocabile con elenco prestiti rinegoziati, delegazione di pagamento, determina a contrattare, ecc.) è fissato al 27 maggio

L'operazione prevede

- debito residuo da rinegoziare riferito al 1° gennaio 2015.
- rata "ristrutturata" da corrispondere a decorrere dal 31/12/2015
- pagamento della sola quota interessi alla scadenza del 30/06/2015 (calcolata sul "vecchio" piano d'ammortamento);
- scadenza dei prestiti rinegoziati a scelta tra 30/06-2025-2030-2035-2040 e 31/12/2044
- equivalenza finanziaria tra finanziamento pre e post rinegoziazione in base alle condizioni CDP al momento dell'adesione

LE PRINCIPALI DIFFERENZE

	COMUNI	PROVINCE
PLAFOND PRESTITI	- SOLO RINEGOZIATI - DURATA RESIDUA NON INFERIORE A 5 ANNI	- TUTTI I FINANZIAMENTI, RINEGOZIATI E NON, SENZA VINCOLO SU DURATA RESIDUA MINIMA
AMMORTAMENTO NUOVI FINANZIAMENTI	PAGAMENTO AL 31/12/2015 DELLA NUOVA RATA DA RINEGOZIAZIONE PAGAMENTO AL 30/06/2015 DELLA SOLA QUOTA INTERESSI	- PAGAMENTO AL 30/06/2016 DELLA NUOVA RATA DA RINEGOZIAZIONE - QUOTA INTERESSI RELATIVA AL 2015 A SCELTA AL 31/12/2015 O 1° FEBBRAIO 2016 POSSIBILITA' QUINDI DI POSTICIPARE L'INTERA RATA DI UN ANNO (NEL CASO DI ADESIONE NEL PRIMO SEMESTRE)
PERIODO DI ADESIONE	1 PERIODO DI ADESIONE, NEL PRIMO SEMESTRE	2 PERIODI DI ADESIONE, NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE

LIMITAZIONI

“In base ai principi recati dall'art. 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea di capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere. Tale vincolo non sussiste relativamente agli eventuali risparmi in linea interessi”

“Per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve:

1. Rispettare il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente
2. aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione, in cui sia prevista l'operazione”

PROROGHE E INDICAZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI OPERATIVI

<p>Decreto 13 maggio 2015 <i>Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.</i></p>	<p>- Visti i precedenti decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, e' stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;</p> <p>Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 non dispongono ancora in maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie disponibili a valere sul fondo di solidarietà comunale 2015, sia per la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, che relativamente alle esigenze di rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti dei mutui già concessi, a seguito dell'emanazione delle circolari n. 1282 e n. 1283 della predetta Cassa, del 15 e 28 aprile 2015;</p>
<p>1^ Proroga termini rinegoziazione</p>	<p>Avviso CDP 21/5/2015 si rende nota la proroga al 1° giugno 2015 del termine per l'adesione alle operazioni di rinegoziazione, originariamente fissato al 22 maggio 2015, ed al 5 giugno 2015 quello per la ricezione della documentazione in originale prevista per le due operazioni, originariamente fissato al 27 maggio 2015.</p>
<p>2^ Proroga termini rinegoziazione</p>	<p>Avviso CDP 29/5/2015 si rende noto che la CDP proroga al 5 giugno 2015 il termine per l'adesione alle operazioni di rinegoziazione, attualmente fissato al 1° giugno 2015, ed al 12 giugno 2015 il termine per la ricezione della relativa documentazione in originale, attualmente fissato al 5 giugno 2015</p>

PROROGHE E INDICAZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI OPERATIVI

<p>Comunicazione Sottosegretario per gli affari regionali Prot. n. 94 bis/Gab. del 25/05/2015</p>	<p>“nelle more dell'adozione di un provvedimento urgente in materia da parte del Governo <u>è comunque facoltà di tutte le amministrazioni</u> in indirizzo, <u>comprese quelle che non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015,</u> presentare la richiesta di adesione alle operazioni di rinegoziazione entro il 1° giugno 2015. Considerato inoltre che il termine per la presentazione della documentazione in originale è fissato al 5 giugno 2015, <u>si invitano le amministrazioni interessate a predisporre fin da subito le procedure gli atti necessari di Giunta e/o Consiglio comunale,</u> in modo che all'entrata in vigore di un provvedimento che consentisse un più ampio accesso all'operazione di rinegoziazione si possa procedere al perfezionamento della richiesta di adesione nel rispetto della tempistica prevista.”</p>
<p>Comunicazione Sottosegretario per gli affari regionali Prot. n. 103 bis/Gab. del 08/06/2015</p>	<p>“.. faccio seguito alla mia nota del 25 maggio u.s. invitando le Amministrazioni locali interessate – comprese quelle che non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 - a presentare con sollecitudine a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la documentazione necessaria ad attivare la relativa procedura. Si precisa infatti che l'emanando decreto legge è volto a consentire il perfezionamento delle domande di rinegoziazione da presentarsi entro il 12 giugno anche da parte delle Amministrazioni in esercizio provvisorio di bilancio 2015.”</p>
<p>Comunicato ANCI 9 GIUGNO 2015</p>	<p>Il Presidente ANCI Fassino invita gli enti interessati ad adottare “subito una delibera di Consiglio che autorizzi il Responsabile ad accedere a questa opportunità, in attesa dell'entrata in vigore della norma contenuta nel Decreto che consentirà agli Enti di rinegoziare anche se in esercizio provvisorio”</p> <p>Si sottolinea inoltre “l'urgenza di perfezionare, entro la data del 12 giugno – come prorogata, su richiesta ANCI – la domanda per l'operazione di rinegoziazione anche se l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2015”.</p> <p>“Tale atto andrà allegato alla documentazione che dovrà essere presentata entro il 12 giugno alla Cassa Depositi e Prestiti”.</p>

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015

Art. 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi **430 e 537** della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **anche nel corso dell'esercizio provvisorio** di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. **Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.**

Avviso CDP del 22 giugno 2015

Rinegoziazione 2015 prestiti agli enti locali

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015, nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015, si rappresenta che **CDP** instruirà anche le richieste pervenute, nei termini previsti dalle Circolari nn. 1282 e 1283, dagli enti che abbiano provveduto ad approvare nel corso dell'esercizio provvisorio, con specifica deliberazione di Consiglio, l'operazione di rinegoziazione dei mutui, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del predetto decreto.

Si prende atto, inoltre, che a norma del citato articolo 7, comma 2, le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione.

I NUMERI DELLA RINEGOZIAZIONE 2015

- Comunicato Stampa n. 17/2015:

- Ammontano a oltre **15 miliardi di euro i mutui** che **Regioni, Province e Città metropolitane** potranno rinegoziare con la Cassa depositi e prestiti. Grazie all'operazione potranno essere **liberate in tre anni risorse fino a 1,6 miliardi** da destinare alla realizzazione di nuovi investimenti o alla riduzione del debito.

Comunicato Stampa n.20/2015 CDP:

- il CDA della Cassa depositi e prestiti ha deliberato un programma di rinegoziazione anche per i mutui concessi ai Comuni che **riguarda potenzialmente circa 90 mila finanziamenti in favore di 4.400 enti**, per un **ammontare complessivo pari a 13,4 miliardi di euro**, potrà liberare risorse **- nel periodo 2014 - 2018 - fino a 1,4 miliardi di euro**, che i Comuni potranno destinare a nuovi investimenti o alla riduzione del debito.

Comunicato Stampa n. 35/2015 Rinegoziazione 2015:

-sono stati rinegoziati - nel primo semestre 2015 - prestiti per un **ammontare complessivo di 15,9 miliardi di euro, con un risparmio stimabile** in termini di rate di ammortamento per gli enti sottoscrittori **pari a 1,1 miliardi di euro, nel periodo 2015-18.**

Massiccia inoltre l'adesione degli enti, che hanno **rinegoziato circa il 55% del totale dei prestiti interessati**, contro il 20% registrato nelle analoghe precedenti operazioni.